

**ANNO 2026**

L'usura deve essere corrisposta per i veicoli/trasporti eccezionali che superano i limiti di massa di cui all'art. 62 del Codice della strada.

L'indennizzo può essere di tipo analitico o convenzionale.

**INDENNIZZO CONVENZIONALE (in basso vedi i veicoli/trasporti eccezionali tenuti a versare l'usura convenzionale)**

Indennizzo che deve essere versato per i veicoli/trasporti eccezionali per massa di cui:	IMPORTO PER LA DURATA DI UN ANNO			IMPORTO PER LA DURATA DI 6 MESI			IMPORTO PER LA DURATA DI 4 MESI			IMPORTO PER LA DURATA DI UN MESE		
	Importo complessivo	7/10 dell'importo complessivo	3/10 dell'importo complessivo	Importo complessivo	7/10 dell'importo complessivo	3/10 dell'importo complessivo	Importo complessivo	7/10 dell'importo complessivo	3/10 dell'importo complessivo	Importo complessivo	7/10 dell'importo complessivo	3/10 dell'importo complessivo
<b>all'art. 18, c. 5 lett. a), Reg. (*)</b>												
Fino a 20 t.	<b>1.078,18</b>	754,73	323,45	<b>539,09</b>	377,36	161,73	<b>359,39</b>	251,58	107,82	<b>89,85</b>	62,89	26,95
Da oltre 20 t. fino a 33 t.	<b>1.796,24</b>	1.257,37	538,87	<b>898,12</b>	628,68	269,44	<b>598,75</b>	419,12	179,62	<b>149,69</b>	104,78	44,91
Da oltre 33 t. fino a 56 t.	<b>3.053,39</b>	2.137,37	916,02	<b>1.526,70</b>	1.068,69	458,01	<b>1.017,80</b>	712,46	305,34	<b>254,45</b>	178,11	76,33
Oltre 56 t. per ogni t. in più	<b>53,48</b>	37,44	16,04	<b>26,74</b>	18,72	8,02	<b>17,83</b>	12,48	5,35	<b>4,46</b>	3,12	1,34
<b>all'art. 18, c. 5 lett. b), Reg. (**)</b>												
Fino a 20 t.	<b>359,02</b>	251,31	107,71	<b>179,51</b>	125,66	53,85	<b>119,67</b>	83,77	35,90	<b>29,92</b>	20,94	8,98
Da oltre 20 t. fino a 33 t.	<b>628,58</b>	440,01	188,57	<b>314,29</b>	220,00	94,29	<b>209,53</b>	146,67	62,86	<b>52,38</b>	36,67	15,71
Da oltre 33 t. fino a 56 t.	<b>1.078,18</b>	754,73	323,45	<b>539,09</b>	377,36	161,73	<b>359,39</b>	251,58	107,82	<b>89,85</b>	62,89	26,95
Da oltre 56 t. fino a 70 t.	<b>1.796,24</b>	1.257,37	538,87	<b>898,12</b>	628,68	269,44	<b>598,75</b>	419,12	179,62	<b>149,69</b>	104,78	44,91
Oltre 70 t. per ogni t. in più	<b>53,48</b>	37,44	16,04	<b>26,74</b>	18,72	8,02	<b>17,83</b>	12,48	5,35	<b>4,46</b>	3,12	1,34
<b>all'art. 18, c. 5 lett. c), Reg. (***)</b>	Riguarda l'indennizzo di veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari. Per l'individuazione dell'indennizzo da versare per maggiore usura di tale tipologia di trasporto occorre far riferimento alle disposizioni vigenti.											

Gli importi da versare sono espressi in Euro e sono già adeguati alle variazioni degli indici ISTAT.

NB: l'importo indicato nelle colonne nere, va versato interamente alla Provincia di Pescara se il percorso riguarda solo la viabilità minore; se il percorso comprende anche strade statali, occorre versare i 7 decimi dell'importo alla Provincia ed i 3 decimi all'ANAS. Nel caso in cui i veicoli e trasporti eccezionali impegnano strade di più Regioni, la quota da versare deve essere ripartita tra le Regioni in funzione della lunghezza dei percorsi ed alla Provincia di Pescara deve essere versata la quota di spettanza della Regione Abruzzo. Se del caso, alla domanda di autorizzazione occorre allegare le ricevute dei versamenti degli indennizzi effettuati a favore di altri Enti oltre alla ricevuta versata in favore della Provincia di Pescara.

Per quanto non indicato nella presente tabella, consultare l'art. 18 Reg. CdS.

t. = tonnellata/e

REGIONE ABRUZZO – Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 24

Art. 4 - Indennizzo per la maggiore usura della strada

1. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo Codice della strada è versato alla Provincia che rilascia l'autorizzazione.

**Veicoli/trasporti eccezionali che superano i limiti di massa legale e che sono tenuti a versare l'usura convenzionale:**

<b>(*) TIPOLOGIA VEICOLI/TRASPORTI di cui all'Art. 18 comma 5, lettera a)</b>
Veicoli e rimorchi ad uso speciale ai sensi dell'art. 203 comma 2 lettere b) autospazzatrici, c) autospazzaneve, h) autoveicoli gru, i) autoveicoli per il soccorso stradale, j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile, bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni, cc) autopompe per calcestruzzo e ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal MIT ed art. 204, comma 2, lettere a) rimorchi ad uso speciale destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati e b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati
Trasporto esclusivo di macchine operatrici per complessi di veicoli con massa fino a 72 t (esclusi i mezzi d'opera) per complessi fino ad 8 assi
Trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per complessi fino ad 8 assi
Trasporto di blocchi di pietra naturale per complessi fino ad 8 assi
Trasporto di coils e laminati grezzi per complessi fino ad 8 assi
Macchine agricole e macchine operatrici atte al carico
<b>(**) TIPOLOGIA VEICOLI/TRASPORTI di cui all'Art. 18 comma 5, lettera b)</b>
Trasporto esclusivo di macchine operatrici per complessi di veicoli con massa fino a 72 t (esclusi i mezzi d'opera) per complessi aventi più di 8 assi
Complessi per trasporto esclusivo di macchine operatrici, con massa fino a 56 t, se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, limitatamente al veicolo trainato
Trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per complessi aventi più di 8 assi
Trasporto di blocchi di pietra naturale per complessi aventi più di 8 assi
Trasporto di coils e laminati grezzi per complessi aventi più di 8 assi
Macchine agricole e macchine operatrici non atte al carico
<b>(***) TIPOLOGIA VEICOLI/TRASPORTI di cui all'Art. 18 comma 5, lettera c)</b>
Trasporto di carri ferroviari a due assi
Trasporto di carri ferroviari a quattro assi